



Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado

A.C. 247, A.C. 520

Dossier n° 224 - Schede di lettura
13 dicembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	247	520
Titolo:	Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado	Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Marrocco	Di Lauro
Iter al Senato:	No	No
Numero di articoli:	7	4
Date:		
presentazione:	13 ottobre 2022	7 novembre 2022
assegnazione:	13 febbraio 2023	2 febbraio 2023
Commissioni competenti:	VII Cultura	VII Cultura
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	I, V, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e Commissione parlamentare per le questioni regionali	I, V, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Premessa

Le proposte di legge in esame [AC 247](#) (composta di 4 articoli) e [AC 520](#) (composta di 7 articoli), recanti entrambe la "**Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado**", pur avendo finalità analoghe si differenziano, sotto alcuni profili, sia nella struttura che nel contenuto, con riguardo, ad esempio, alle funzioni dello psicologo scolastico, alle modalità di reclutamento e all'inquadramento. Differente è anche la quantificazione delle risorse e l'individuazione delle relative coperture: la p.d.l. AC 247 prevede 30 milioni di euro per il 2023 e 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 (art. 4), mentre la p.d.l. AC 520 prevede 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 (art. 7). Per comodità di lettura, a conclusione del presente *dossier* è inserito un testo a fronte per la comparazione fra le due proposte.

Iniziative parlamentari in materia

Il tema dell'istituzione della figura dello psicologo scolastico è già venuto in rilievo nei lavori parlamentari delle passate Legislature.

Circoscrivendo il campo alle più recenti, si ricorda che durante la **XVII Legislatura** sono state presentati i seguenti progetti di legge in materia:

- [A.S. 2338](#), recante "**Istituzione della figura professionale di psicologo scolastico**", presentato in data **21 aprile 2016**, assegnato alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato il 24 maggio 2016; ritirato il 6 dicembre 2016;
- [A.S. 2613](#), recante anch'esso "**Istituzione della figura professionale di psicologo scolastico**", presentato in data **6 dicembre 2016**, assegnato alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato il 31 gennaio 2017, il cui esame non è iniziato.

Invece, durante la scorsa **XVIII Legislatura** sono stati presentati i seguenti progetti di legge:

- [A.C. 1413](#), recante "**Istituzione del servizio di psicologia scolastica**", presentato in data **4 dicembre 2018**, assegnato alla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 17 settembre 2019, abbinato ad [A.C. 3121](#) recante "**Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado**" e ad [A.C. 3365](#), recante "**Istituzione della**

figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado", il cui esame congiunto, iniziato il 18 maggio 2022, non ha avuto un ulteriore seguito ([qui il relativo dossier](#));

- [A.S. 1826](#), recante "**Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico**", presentato in data **22 maggio 2020**, assegnato alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato il 2 novembre 2020, il cui esame non è iniziato;

- [A.C. 3623](#), recante "**Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado**", presentato in data **20 maggio 2022**, assegnato alla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera il 15 giugno 2022, il cui esame non è iniziato.

Inquadramento normativo

Il tema dell'assistenza e del supporto psicologico in ambito scolastico, nel corso del tempo, è stato oggetto di diversi interventi, caratterizzati – in linea di massima – da prospettive, strumenti e finalità specifiche.

Si ricorda, ad esempio, l'istituto dei centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti delle scuole secondarie superiori, per attività informativa e di consulenza rispetto alle problematiche della tossicodipendenza, di cui all'**art. 87** della [L. 685/1975](#).

Il supporto psicologico nelle scuole nel periodo di emergenza da COVID-19

Più di recente, la previsione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico a studenti e famiglie ha ricevuto particolare attenzione da parte del legislatore statale, in conseguenza dell'emergenza pandemica da COVID-19, per lo più tramite lo stanziamento di risorse dedicate.

In questa direzione rilevano:

1) innanzitutto, l'**art. 231, comma 2, lett. a) del D.L. 34/2020**, che, nel disporre un **incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** (di cui all'**art. 1, comma 601, della L. 296/2006**) volto ad assicurare la ripresa e lo svolgimento dell'a.s. 2020/2021, ha individuato quale destinazione d'impiego anche l'**assistenza psicologica**. In proposito, si ricorda che nel Protocollo di intesa fra l'allora Ministero dell'istruzione (ora Ministero dell'istruzione e del merito) e le organizzazioni sindacali per garantire l'avvio dell'a.s. 2020/2021 in condizioni di sicurezza, adottato con [D.D. 87 del 6 agosto 2020](#), era stato fatto presente che, sulla base di una Convenzione tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, doveva essere promosso un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. A tale scopo si suggeriva, fra l'altro, il ricorso a sportelli di ascolto e si evidenziava che il supporto psicologico doveva essere coordinato dagli Uffici scolastici regionali e dagli Ordini degli psicologi regionali e poteva essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, comunque senza alcun intervento di tipo clinico. Il 16 ottobre 2020 era, dunque, intervenuto il [protocollo di intesa](#) fra il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi e il Ministero dell'istruzione, avente durata pari a 9 mesi, seguito da un [accordo integrativo](#) siglato il 22 ottobre 2020. Il protocollo era stato trasmesso agli Uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche ed educative con [nota 1746 del 26 ottobre 2020](#);

2) un **nuovo incremento del medesimo fondo** è stato poi disposto dal successivo [D.L. 41/2021](#), che, sempre per il 2021, all'**art. 31, comma 1, lett. b)**, ha ulteriormente dettagliato la finalità nella prestazione di «specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Sia nel caso sub 1) che nel caso sub 2), si è previsto che le risorse dovevano essere assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del Fondo per il funzionamento (**art. 231, comma 4, D.L. 34/2020; art. 31, comma 2, D.L. 41/2021**);

3) un **terzo intervento** per l'assistenza psicologica è stato poi realizzato con l'**art. 58, comma 4-bis, lett. a)**, del [D.L. 73/2021](#), in sede di riparto delle risorse del **Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022**, istituito dal **comma 4** dello stesso **art. 58**. In tal caso, è stato previsto che il Fondo doveva essere ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il [D.L. 265 del 16 agosto 2021](#), conseguentemente intervenuto, ha comunque fatto riferimento ai criteri di riparto del Fondo per il funzionamento previsti dal [DM 834/2015](#);

4) **da ultimo**, è intervenuta la **legge di bilancio per il 2022 (L. 234/2021)**, con l'**art. 1, commi 697-698**. Le disposizioni in parola hanno incrementato il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, per il 2022, di **€ 20 mln**. L'incremento è stato specificamente destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso **servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologici** in relazione alla prevenzione e al trattamento dei **disagi** e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da **COVID-19**. Le risorse devono essere assegnate alle istituzioni

scolastiche statali dal Ministero dell'istruzione sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del medesimo fondo.

Le iniziative regionali

Anche a **livello regionale**, non sono mancati interventi di segno analogo a quelli operati dal legislatore statale. Possono qui richiamarsi, a titolo di esempio, la disciplina prevista dalle leggi della [Regione Abruzzo 3/2004](#) e della [Regione Marche 23/2021](#), che istituiscono il servizio di psicologia scolastica; la [legge della Regione Puglia 46/2019](#), che integra e potenzia la già costituita unità regionale di psicologia scolastica; la [DGR n. 39 dell'8 febbraio 2022](#), con cui la **Regione Lazio** ha adottato un piano di interventi per la tutela della salute mentale e per la prevenzione del disagio psichico di giovani e adolescenti da attuare nel periodo 2022-2025, anche in ambito scolastico.

Nel contesto ordinamentale appena delineato, e alla luce dell'esperienza maturata negli ultimi anni, le proposte di legge in esame [AC 247](#) e [AC 520](#) – nelle intenzioni dei proponenti – mirano a offrire una disciplina organica della materia, portando a regime il servizio per l'assistenza e il supporto psicologico in ambito scolastico (si rinvia alla lettura delle relative **relazioni illustrative**).

La professione di psicologo e la riforma delle lauree abilitanti

Si ricorda che la base legislativa della **professione di psicologo** è stata posta dalla [legge n. 56 del 1989](#), recante "Ordinamento della professione di psicologo", il cui art. 2, in particolare, prevede i requisiti per l'abilitazione alla professione (tra cui è richiesto - oltre alla laurea in psicologia - il superamento di un esame di Stato).

E' quindi intervenuta la [legge 8 novembre 2021, n. 163](#), in materia di **titoli universitari abilitanti**, che ha attuato la **riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni** prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (M4C1-R 1.6). Essa ha previsto, all'**art. 1** - per quanto qui d'interesse - che l'**esame finale** per il conseguimento della **laurea magistrale a ciclo unico in psicologia** - classe **LM-51** abilita all'esercizio della professione di psicologo. L'**art. 7** della predetta [legge n. 163 del 2021](#) detta, poi, specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo, prevedendo che coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa.

In attuazione della predetta legge, sono stati adottati - tra gli altri - i seguenti provvedimenti concernenti la materia in questione:

- [DM n. 554 del 1° giugno 2022](#), recante "Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di **Psicologo** - Attuazione articolo 7, comma 2, della legge n. 163 del 2021", rettificato dal [DM n. 1019 del 5 agosto 2022](#);
- [DM n. 567 del 16 giugno 2022](#), recante "Attuazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 163 del 2021. Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di **psicologo**";

E' stato poi adottato il [decreto interministeriale n. 654 del 5 luglio 2022](#), recante "Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 - Laurea magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51".

Contenuto

La proposta di legge AC 247

La proposta di legge [AC 247](#), come anticipato, è composta di **4 articoli**.

L'**articolo 1**, composto di un solo comma, reca l'**Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico**.

Esso, prevede, in particolare che, al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio giovanile, di sostenere le famiglie e il personale scolastico nonché di contrastare e prevenire i fenomeni di abbandono, dispersione scolastica e bullismo, **nelle scuole di ogni ordine e grado** (ossia dalla scuola primaria - ex scuola elementare - alla scuola secondaria di secondo grado - composta di licei, istituti tecnici e istituti professionali) **sia istituita la figura professionale dello psicologo scolastico**.

L'**articolo 2** reca le **modalità operative**.

Nello specifico, esso dispone, al **comma 1**, che **lo psicologo scolastico operi alle dirette dipendenze del dirigente scolastico** e, su richiesta di questi, formuli pareri e suggerimenti scritti in relazione a tutte le

aree di intervento di cui al successivo art. 3. Su richiesta del consiglio di classe, **il dirigente scolastico dispone la partecipazione dello psicologo alle lezioni** al fine di osservare le relazioni interpersonali nell'ambito della classe e di migliorarne la qualità.

Ai sensi del **comma 2**, lo psicologo scolastico riferisce al dirigente le osservazioni effettuate durante le lezioni e fornisce al consiglio di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle relazioni interpersonali nell'ambito della classe, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni o studenti.

Il **comma 3**, poi, prevede che lo psicologo scolastico, su indicazione del dirigente scolastico, **convochi i genitori** e organizzi colloqui con le famiglie e con ogni altro soggetto che ritenga rilevante per lo sviluppo dell'alunno o studente.

A mente del **comma 4**, lo psicologo scolastico può accedere a tutte le informazioni sugli alunni o studenti in possesso dell'istituzione scolastica presso cui opera.

L'**articolo 3**, composto di un solo comma, disciplina le **aree di intervento**.

Esso prevede, nello specifico, che **l'attività dello psicologo scolastico comprende le seguenti aree di intervento**:

a) supporto nell'inserimento, o reinserimento a seguito di periodi di lontananza, dell'alunno o studente all'interno del sistema scolastico;

b) sostegno alla costruzione della personalità degli alunni o studenti e allo sviluppo delle competenze emotive e sociali;

c) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

d) supporto al benessere degli alunni o studenti e del personale scolastico;

e) individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;

f) supporto e formazione nei confronti dei docenti, con riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni o studenti;

g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

h) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per il supporto alla genitorialità;

i) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano nell'ambito della scuola;

l) consulenza psicologica individuale e di gruppo per gli alunni o studenti, il personale docente e ATA e i genitori, finalizzata a ottimizzare le prestazioni scolastiche e le relazioni umane, a sostenere il processo di formazione e crescita dell'alunno o studente, a prevenire disagi, patologie e devianze e a valorizzare le responsabilità genitoriali nei percorsi formativi scolastici.

L'**articolo 4**, composto di un solo comma, regola il **rapporto di lavoro dello psicologo scolastico**.

Nel dettaglio, esso prevede che **il rapporto di lavoro dello psicologo scolastico** è disciplinato da una **specifica sezione del contratto [collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto istruzione e ricerca](#)**. La prestazione di lavoro ordinario dello psicologo scolastico ha una durata pari a 36 ore settimanali. La **retribuzione** non può essere inferiore a quella di un docente al momento dell'immissione in ruolo e può essere incrementata solo a seguito di rinnovo contrattuale.

L'**articolo 5**, composto di un solo comma, prevede i **titoli d'accesso**.

Nello specifico esso dispone che possono svolgere l'attività di psicologo scolastico **gli psicologi iscritti all'ordine**, in possesso di laurea magistrale in psicologia (LM-51 Classe delle lauree magistrali in PSICOLOGIA), con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.

L'**articolo 6**, composto di un unico comma, regola il **reclutamento**.

Esso prevede che, con **decreto del Ministro dell'istruzione (e del merito)**, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, siano fissati i criteri e le modalità per il reclutamento del personale destinato a svolgere l'attività di psicologo scolastico e per l'istituzione del servizio di psicologia scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado.

L'**articolo 7**, infine, concerne le **disposizioni finanziarie**.

Nel dettaglio, esso dispone, al **comma 1**, che, per l'attuazione della proposta di legge in esame sia autorizzata la spesa di **30 milioni** di euro per **l'anno 2023** e di **60 milioni** di euro **annui** a decorrere dall'**anno 2024**. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'[art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014](#).

Ai sensi del **comma 2**, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La proposta di legge AC 520

La proposta di legge [AC 520](#) - come anticipato - è composta di **4 articoli**.

L'**articolo 1** reca le **finalità** e l'**oggetto** del provvedimento.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che la presente proposta di legge abbia la finalità di **promuovere il benessere psicofisico della popolazione studentesca e del personale scolastico**, di sostenere lo sviluppo della personalità degli alunni e degli studenti, di prevenire l'emergere di *stress* correlato al lavoro, i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica e il disagio giovanile, nonché di contrastare e prevenire fenomeni di bullismo e di promuovere il benessere nei contesti educativi.

Ai sensi del **comma 2**, per le finalità di cui sopra, nelle scuole di ogni ordine e grado è **istituita la figura professionale dello psicologo scolastico** quale figura di riferimento per il sostegno agli alunni e agli studenti, le famiglie e il personale scolastico e promuoverne il benessere psicofisico.

L'**articolo 2** dispone le **modalità di individuazione e funzioni dello psicologo scolastico**.

In particolare, esso prevede, al **comma 1**, che **entro 6 mesi** dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, il **Ministro dell'istruzione (e del merito)**, di concerto con il Ministro della salute e con il [Ministro per la pubblica amministrazione](#), sentita la Conferenza Stato-regioni, con proprio **decreto**, definisca i criteri e le modalità per l'individuazione della figura dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado. Con il medesimo decreto, sono stabilite le **modalità di funzionamento delle reti di scuole che gestiscono gli psicologi scolastici** e il loro dimensionamento.

Ai sensi del **comma 2**, lo psicologo scolastico instaura con gli alunni e gli studenti una relazione di supporto in forma individuale e di gruppo.

Lo psicologo scolastico, quando ciò è ritenuto necessario, **può partecipare al collegio dei docenti**, ai consigli di classe e ai ricevimenti dei genitori e svolge funzioni di consulenza nei confronti del dirigente scolastico, anche al fine di valutare l'opportunità di intraprendere percorsi interdisciplinari ovvero di partecipare a progetti didattici (**comma 3**).

Il **comma 4**, poi, prevede che **l'attività dello psicologo scolastico comprenda le seguenti aree di intervento**:

- a) sostegno agli alunni e agli studenti e allo sviluppo delle loro competenze di vita;
- b) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;
- c) supporto al benessere degli alunni e degli studenti e del personale scolastico;
- d) individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;
- e) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni o studenti;
- f) supporto nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per una migliore gestione delle situazioni di disagio;
- g) interazione con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola;
- h) realizzazione di progetti di supporto tra pari, nonché di progetti finalizzati a promuovere e a favorire le relazioni tra coetanei, a migliorare le competenze sociali e a favorire il supporto all'interno dei gruppi e delle formazioni sociali.

A mente del **comma 5**, lo psicologo scolastico fornisce ai consigli di classe e al collegio dei docenti **ogni elemento utile** al miglioramento della dinamica relazionale, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni o studenti.

Lo psicologo scolastico, su indicazione del dirigente scolastico, **può organizzare colloqui con la famiglia** e con ogni altra persona che ritenga rilevante per lo sviluppo dell'alunno o studente (**comma 6**).

Il **comma 7**, infine, prevede che **lo psicologo scolastico acceda a tutte le informazioni sugli alunni o studenti** in possesso della scuola.

L'**articolo 3**, composto d un solo comma, regola le **modalità di accesso**.

Nel dettaglio, esso prevede che possono accedere al ruolo di **psicologo scolastico** coloro che sono in possesso di [laurea magistrale in psicologia dell'età evolutiva](#), sono regolarmente iscritti all'albo professionale degli psicologi e hanno un'esperienza professionale almeno triennale in contesti educativi.

L'**articolo 4**, infine, disciplina la **copertura finanziaria**.

Esso prevede, nello specifico, al **comma 1**, che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge, valutati in **40 milioni di euro annui** a decorrere dall'**anno 2023**, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 \(legge n. 307 del 2004\)](#).

Ai sensi del **comma 2**, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo a fronte

Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado	
A.C. 247 (On. Marrocco)	A.C. 520 (On. Di Lauro)
Art. 1 <i>(Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico)</i>	Art. 1 <i>(Finalità e oggetto)</i>
1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio giovanile, di sostenere le famiglie e il personale scolastico nonché di contrastare e prevenire i fenomeni di abbandono, dispersione scolastica e bullismo, nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico.	1. La presente legge ha la finalità di promuovere il benessere psicofisico della popolazione studentesca e del personale scolastico, di sostenere lo sviluppo della personalità degli alunni e degli studenti, di prevenire l'emergere di <i>stress</i> correlato al lavoro, i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica e il disagio giovanile, nonché di contrastare e prevenire fenomeni di bullismo e di promuovere il benessere nei contesti educativi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico quale figura di riferimento per il sostegno agli alunni e agli studenti, le famiglie e il personale scolastico e promuoverne il benessere psicofisico.	
Art. 2 <i>(Modalità operative)</i>	Art. 2 <i>(Modalità di individuazione e funzioni dello psicologo scolastico)</i>
1. Lo psicologo scolastico opera alle dirette dipendenze del dirigente scolastico e, su richiesta di questi, formula pareri e suggerimenti scritti in relazione a tutte le aree di intervento di cui all'articolo 3. Su richiesta del consiglio di classe, il dirigente scolastico dispone la partecipazione dello psicologo alle lezioni al fine di osservare le relazioni interpersonali nell'ambito della classe e di migliorarne la qualità.	1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, definisce i criteri e le modalità per l'individuazione della figura dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado. Con il medesimo decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento delle reti di scuole che gestiscono gli psicologi scolastici e il loro dimensionamento.
2. Lo psicologo scolastico riferisce al dirigente le osservazioni effettuate durante le lezioni e fornisce al consiglio di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle relazioni interpersonali nell'ambito della classe, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni o studenti.	2. Lo psicologo scolastico instaura con gli alunni e gli studenti una relazione di supporto in forma individuale e di gruppo.
3. Lo psicologo scolastico, su indicazione del dirigente scolastico, convoca i genitori e organizza colloqui con le famiglie e con ogni altro soggetto che ritenga rilevante per lo sviluppo dell'alunno o studente.	3. Lo psicologo scolastico, quando ciò è ritenuto necessario, può partecipare al collegio dei docenti, ai consigli di classe e ai ricevimenti dei genitori e svolge funzioni di consulenza nei confronti del dirigente scolastico, anche al fine di valutare l'opportunità di intraprendere percorsi interdisciplinari ovvero di partecipare a progetti didattici.
4. Lo psicologo scolastico può accedere a tutte le informazioni sugli alunni o studenti in	4. L'attività dello psicologo scolastico comprende le seguenti aree di intervento (<i>si veda l'art. 3 della pdl AC 247</i>):

possesso dell'istituzione scolastica presso cui opera.	
	a) sostegno agli alunni e agli studenti e allo sviluppo delle loro competenze di vita;
	b) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;
	c) supporto al benessere degli alunni e degli studenti e del personale scolastico;
	d) individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;
	e) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni o studenti;
	f) supporto nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per una migliore gestione delle situazioni di disagio;
	g) interazione con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola;
	h) realizzazione di progetti di supporto tra pari, nonché di progetti finalizzati a promuovere e a favorire le relazioni tra coetanei, a migliorare le competenze sociali e a favorire il supporto all'interno dei gruppi e delle formazioni sociali.
	5. Lo psicologo scolastico fornisce ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento della dinamica relazionale, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni o studenti.
	6. Lo psicologo scolastico, su indicazione del dirigente scolastico, può organizzare colloqui con la famiglia e con ogni altra persona che ritenga rilevante per lo sviluppo dell'alunno o studente.
	7. Lo psicologo scolastico accede a tutte le informazioni sugli alunni o studenti in possesso della scuola.
Art. 3 (Aree di intervento) (si veda l'art. 2, comma 4, della pdl AC 520)	Art. 3 (Modalità di accesso)
1, L'attività dello psicologo scolastico comprende le seguenti aree di intervento:	1. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico coloro che sono in possesso di laurea magistrale in psicologia dell'età evolutiva, sono regolarmente iscritti all'albo professionale degli psicologi e hanno un'esperienza professionale almeno triennale in contesti educativi.
a) supporto nell'inserimento, o reinserimento a seguito di periodi di lontananza, dell'alunno o studente all'interno del sistema scolastico;	
b) sostegno alla costruzione della personalità degli alunni o studenti e allo sviluppo delle competenze emotive e sociali;	
c) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;	
d) supporto al benessere degli alunni o	

studenti e del personale scolastico;	
e) individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;	
f) supporto e formazione nei confronti dei docenti, con riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni o studenti;	
g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;	
h) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per il supporto alla genitorialità;	
i) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano nell'ambito della scuola;	
l) consulenza psicologica individuale e di gruppo per gli alunni o studenti, il personale docente e ATA e i genitori, finalizzata a ottimizzare le prestazioni scolastiche e le relazioni umane, a sostenere il processo di formazione e crescita dell'alunno o studente, a prevenire disagi, patologie e devianze e a valorizzare le responsabilità genitoriali nei percorsi formativi scolastici.	
Art. 4 <i>(Rapporto di lavoro dello psicologo scolastico)</i>	
1. Il rapporto di lavoro dello psicologo scolastico è disciplinato da una specifica sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto istruzione e ricerca. La prestazione di lavoro ordinario dello psicologo scolastico ha una durata pari a trentasei ore settimanali. La retribuzione non può essere inferiore a quella di un docente al momento dell'immissione in ruolo e può essere incrementata solo a seguito di rinnovo contrattuale.	
Art. 5 <i>(Titoli d'accesso)</i>	
1. Possono svolgere l'attività di psicologo scolastico gli psicologi iscritti all'ordine, in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.	
Art. 6 <i>(Reclutamento)</i>	
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono	

fissati i criteri e le modalità per il reclutamento del personale destinato a svolgere l'attività di psicologo scolastico e per l'istituzione del servizio di psicologia scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado.	
Art. 7 (Disposizioni finanziarie)	Art. 4 (Copertura finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .	1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.